

Appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani

Schema del contratto di servizio

Sommario

Art. 1	Premesse	4
Art. 2	Oggetto del contratto	4
Art. 3	Durata	5
Art. 4	Principi fondamentali	5
Art. 5	Obiettivi	5
Art. 6	Osservanza delle norme applicabili	6
Art. 7	Obbligo di continuità dei servizi	6
Art. 8	Ammontare del contratto e liquidazione dei corrispettivi. Anticipazione	6
Art. 9	Responsabilità dell'Appaltatore	7
Art. 10	Veicoli, attrezzature e impianti per lo svolgimento delle prestazioni	8
Art. 11	Carta dei servizi	8
Art. 12	Rendicontazione economico finanziaria	8
Art. 13	Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 14	Subappalto e cessione del contratto	9
Art. 15	Osservanza e attuazione del D.U.V.R.I.	9
Art. 16	Cauzione definitiva	9
Art. 17	Responsabilità verso terzi e assicurazione	9
Art. 18	Assunzione di ex dipendenti di P.A.	9
Art. 19	Codice di Comportamento	9
Art. 20	Risoluzione del contratto	10
Art. 21	Clausola risolutiva espressa	10
Art. 22	Effetti della risoluzione del contratto	11
Art. 23	Clausola penale	11
Art. 24	Eccezione di inadempimento	12
Art. 25	Recesso	12
Art. 26	Controversie	12
Art. 27	Normativa applicabile	12
Art. 28	Prescrizioni particolari sulla validità e efficacia del contratto	12
Art. 29	Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	12
Art. 30	Subentro	13

Rep. n. ...

Comune di Mede

quale capofila ai sensi della convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000 del 28/09/2022 tra i Comuni di Mede, Lomello, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio,

**Villa Biscossi
Provincia di Pavia**

Appalto dei servizi di gestione coordinata su base convenzionale dei rifiuti urbani e servizi annessi.

C.I.G.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ..., il giorno ... del mese di ... nella sede municipale, avanti a me, dott. ..., Segretario del Comune di Mede, con sede in 27035 Mede, Piazza della Repubblica n. 37, dispositivo di firma digitale rilasciato da ..., n. ..., valido sino al ..., autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), sono comparsi i signori:

- 1) ..., nato a ... (...) il ... e domiciliato per la carica in ..., Via ..., n. ..., dispositivo di firma digitale rilasciato da ... n. ... valido sino al ..., il quale, nella sua qualità di ..., interviene in rappresentanza del Comune di Mede, quale capofila ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 del ___/___/___ tra i Comuni di Mede, Lomello, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio, Villa Biscossi, indicati nel prosieguo congiuntamente come "Comuni convenzionati", e singolarmente come "Comune", e che pertanto stipula il presente atto nell'interesse degli stessi Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 9 della stessa Convenzione;
- 2) ..., nato a ... (...) il ... e domiciliato per la carica in ..., Via ... n. ..., dispositivo di firma digitale rilasciato da ... n. ... valido sino al ..., il quale interviene in qualità di ..., in rappresentanza dell'impresa ..., con sede legale a ... (...), in Via ..., n. ..., con Codice fiscale e partita IVA ..., indicato nel prosieguo come "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale e della piena capacità io Segretario rogante sono certo, mi hanno chiesto di rogare il presente pubblico atto, ai fini del quale si premette:

- a) che i Comuni convenzionati, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali hanno approvato il progetto di appalto dei servizi di gestione coordinata settennale su base convenzionale dei rifiuti urbani, e servizi annessi, ai sensi dell'art. 23, comma 14, del Codice e la relazione sulle modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*);
- b) che, con Determinazione n. ... del ... del ..., sulla base del progetto approvato dai Comuni convenzionati, si è proceduto a approvare ai sensi dell'art. 9 della Convenzione tutta la documentazione di gara demandando alla Centrale di Committenza Garlasco l'indizione e l'espletamento della procedura aperta di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e s.m.i., per brevità, "Codice", per la scelta del soggetto cui affidare l'appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- c) con Bando pubblicato in data spedito alla G.U.U.E: in data la Centrale di Committenza Garlasco ha indetto la procedura aperta per l'affidamento dell'Appalto dei servizi di gestione coordinata su base convenzionale dei rifiuti urbani e servizi annessi G.I.G.;
- d) che, all'esito della gara, è risultata prima in graduatoria l'impresa ... con un punteggio complessivo pari a ... e un ribasso sull'importo a base di gara, come risulta dalla relativa offerta agli atti del ...%;
- e) che con determinazione n. ... del ... del Responsabile della Centrale di Committenza Garlasco sono stati approvati i verbali delle decisioni della commissione giudicatrice e, a seguito dell'effettuazione delle operazioni di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani

- del Comune di ... all'impresa ...;
- f) che, con la determinazione n. ... del ... del ..., il Comune di Mede, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, ha:
- 1) recepito i verbali di gara approvati con determinazione n. ... del ... del Responsabile della Centrale di Committenza del Comune di Garlasco;
 - 2) aggiudicato l'appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani per la durata di sette anni all'impresa ... per l'importo di ... e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di ...;
 - 3) impegnato la somma di ..., IVA di legge compresa per lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani del Bilancio di Previsione ..., capitolo ..., codice ...;
- g) che sono state esperite favorevolmente le verifiche di legge sui requisiti dell'aggiudicatario;
- h) che l'aggiudicazione ha conseguentemente acquisito efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice;
- i) che il documento unico di regolarità contributiva relativo all'Appaltatore, agli atti d'ufficio, richiesto in data ..., con protocollo ..., attesta la regolarità contributiva sino al Tale documento è stato verificato tramite la banca dati telematica, ai sensi del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, in L. 16 maggio 2014, n. 78 (*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*) e ai sensi del D.M. del 30 gennaio 2015 (*Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva*);
- j) che l'Appaltatore risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di ... oppure che risulta che l'Appaltatore abbia presentato domanda di iscrizione al predetto elenco in data ... e le verifiche presso la Banca Nazionale Unica della documentazione antimafia hanno dato esito favorevole;
- k) che l'Appaltatore ha presentato idonea garanzia e le polizze assicurative di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l) che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del Codice;

**tutto ciò premesso,
tra le Parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue.**

Art. 1 Premesse

1. Le premesse del presente atto qui si riportano e si approvano integralmente.

Art. 2 Oggetto del contratto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra i Comuni convenzionati e l'Appaltatore relativamente all'appalto che ha per le seguenti prestazioni:
 - a) **di base con corrispettivo a corpo:**
 - 1) programmazione dei servizi;
 - 2) gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione;
 - 3) monitoraggio della quantità di rifiuti urbani;
 - 4) raccolta dei rifiuti urbani;
 - 5) conteggio dei prelievi del RUR;
 - 6) redazione della carta dei servizi;
 - 7) servizio informativo telefonico;
 - 8) redazione e consegna a ciascun Comune e agli utenti del calendario dei servizi;
 - 9) informazione agli utenti sui servizi oggetto del presente appalto;
 - 10) campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - 11) informazioni al pubblico sull'andamento dei servizi oggetto del presente appalto;
 - 12) trasporto dei rifiuti alla destinazione finale per il trattamento specifico;
 - 13) fornitura e consegna di attrezzature nuove per la raccolta dei rifiuti urbani, dove previste;
 - 14) ogni altra prestazione necessaria alla buona esecuzione dell'oggetto contrattuale non rientrante tra le prestazioni di base con corrispettivo a

- misura o tra le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura richiesta nel Capitolato e negli altri atti della procedura di gara;
- b) **di base con corrispettivo a misura** nel trattamento dei rifiuti raccolti nello svolgimento delle prestazioni e nel trasporto dei rifiuti raccolti presso i CCR;
 - c) **aggiuntive con corrispettivo a misura** richieste dal Comune, attingendo al seguente elenco:
 - 1) fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ulteriori rispetto a quelli remunerati con il corrispettivo a corpo;
 - 2) inserimento di nuove utenze nel servizio di raccolta quando le nuove utenze eccedono il 10% di quelli registrate all'avvio dell'appalto;
 - 3) trasporti a impianti che distano più di 50 km dal centro del Comune più vicino ai medesimi impianti, come previsto dall'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.;
 - 4) altre prestazioni di cui all'Art. 3, comma 3, lettera h), tabella 6, del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura devono essere eseguite solo a seguito di richiesta scritta dei Comuni convenzionati o di uno o più fra questi. Il Comune ha la facoltà di non richiedere le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura. In tal caso, all'Appaltatore non spetta alcunché a qualsiasi titolo.
3. Per le modalità di svolgimento delle prestazioni e in generale per quanto non previsto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai suoi allegati, che sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (allegato "A"), si rinvia al progetto e agli Allegati al medesimo (allegato "B") nonché all'offerta presentata dall'Appaltatore (allegato "C"). In caso di contrasto o di dubbio interpretativo, prevalgono, nell'ordine, le previsioni del bando, del disciplinare, del contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'offerta.

Art. 3 Durata

1. La durata dell'affidamento è stabilita in sette anni decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto ovvero dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione nei casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del Codice e fatta salva l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e s.m.i..
2. Le prestazioni dovranno essere attivate secondo le tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Resta inteso, che è facoltà dei Comuni convenzionati di non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui i Comuni convenzionati decidano di non disporre la predetta proroga.

Art. 4 Principi fondamentali

1. L'erogazione delle prestazioni si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia e efficienza di cui all'allegato 1 alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*) e al rispetto di *standard* di qualità e efficienza quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 06 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229*).

Art. 5 Obiettivi

1. Con il presente affidamento, i Comuni convenzionati si prefiggono di raggiungere almeno i seguenti obiettivi:
 - a) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del T.U.A.;
 - b) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
 - c) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;
 - d) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;

- e) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
 - f) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di trattamento;
 - g) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - h) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
 - i) migliorare il decoro urbano;
 - j) contrastare le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;
 - k) conseguire dal primo mese successivo alla completa attivazione delle prestazioni di base oggetto del presente appalto e mantenere per tutta la durata del contratto almeno le percentuali di raccolta differenziata indicate per ciascun Comune nel progetto posto a base di gara.
2. L'operato dell'Appaltatore deve essere organizzato per il conseguimento dei predetti obiettivi.
 3. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la normativa vigente della Regione Lombardia.

Art. 6 Osservanza delle norme applicabili

1. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del Capitolato nonché le norme che disciplinano la materia inerente all'oggetto e alla natura dell'appalto;
 - b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da future previsioni normative e amministrative (incluse quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza degli stessi Comuni convenzionati o di uno o più fra questi), senza nulla pretendere;
 - c) osservare il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e il regolamento sulla TARI rispettivamente approvati dai Comuni convenzionati nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorità competenti attinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - d) eseguire gli ordini inerenti alle prestazioni oggetto dell'appalto che sono emanate dai Comuni.

Art. 7 Obbligo di continuità dei servizi

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006.
2. I predetti servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, i Comuni convenzionati possono sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio con il totale e completo recupero dei costi e dei conseguenti danni a carico dell'Appaltatore.
3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*) e s. m. e i. È fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all'art. 331 o all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 8 Ammontare del contratto e liquidazione dei corrispettivi. Anticipazione

1. L'importo per le prestazioni di base con corrispettivo a corpo, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in gara, è pari a ... all'anno, al netto dell'IVA, e pari a ..., al netto dell'IVA, per l'intera durata dell'affidamento.
2. Il calcolo degli importi per le prestazioni con corrispettivo a misura è disciplinato dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Gli importi massimi stimati delle prestazioni a misura, di base e aggiuntive, delle relative proroghe tecniche e degli oneri di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, sono

indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi dovuti da ciascun Comune per la parte di propria competenza e i criteri di revisione dei medesimi sono disciplinati dagli articoli 3, 31 e 32 del Capitolato Speciale d'Appalto. Resta espressamente esclusa ogni forma di solidarietà dei Comuni convenzionati dal lato passivo sicché in caso di inadempimento di uno di essi l'Appaltatore potrà agire nei soli confronti dello stesso Comune che si sia reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali.
5. Gli importi contrattuali costituiscono il corrispettivo massimo e inderogabile per le prestazioni contrattuali, salvo quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore non avrà diritto a alcuna somma ulteriore, neppure in ragione dei criteri tariffari stabiliti dall'ARERA nella Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443 (*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*) e s. m. e i., o in altre deliberazioni dell'ARERA che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, attuative della medesima.
6. L'Appaltatore si impegna a redigere, per ciascun Comune, il piano economico finanziario dell'appalto, in coerenza con l'offerta presentata, in nessun caso prevedendo dati non compatibili con la medesima.
7. Sarà trattenuto lo 0,50% su ogni fattura presentata dall'Appaltatore a ciascun Comune, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice.
8. È prevista l'erogazione dell'anticipazione a favore dell'Appaltatore. L'importo della medesima è pari al 20% del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La garanzia di cui al precedente punto è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia di cui ai punti precedenti viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'anno contabile di riferimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune da effettuarsi integralmente entro il medesimo anno. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con immediato obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 9 Responsabilità dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente atto, oltre a quelli a lui imposti dalla legge.
2. Inoltre, l'Appaltatore è responsabile:
 - a) del perfetto svolgimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, della diligente custodia dei beni eventualmente consegnatigli dai Comuni convenzionati, della disciplina edell'operato del proprio personale;
 - b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione del contratto.A tale proposito, l'Appaltatore deve tenere sollevato e indenne i Comuni convenzionati da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del contratto e a risarcire ai Comuni stessi gli eventuali danni che ai medesimi in dipendenza o in conseguenza della gestione.
3. Oltre a quanto previsto in altre clausole del contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) applicare la normativa in materia di gestione dei rifiuti (comunitaria, nazionale, regionale e locale);

- b) adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente.
- 4. La gestione delle prestazioni oggetto dell'affidamento è esercitata a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e sotto la sua piena e esclusiva responsabilità secondo le vigenti norme del codice civile.
- 5. L'Appaltatore è altresì tenuto a mantenere per tutta la durata del contratto le polizze assicurative indicate all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo le modalità e le condizioni ivi previste.

Art. 10 Veicoli, attrezzature e impianti per lo svolgimento delle prestazioni

- 1. Nello svolgimento delle prestazioni l'Appaltatore utilizza veicoli, attrezzature e impianti di sua proprietà o in godimento da terzi, nonché quelli di proprietà dei Comuni convenzionati eventualmente concessi in uso a titolo gratuito o a titolo oneroso.
- 2. L'Appaltatore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata del contratto, tutti i veicoli, le attrezzature e gli impianti necessari, garantendone la sicurezza e assicurando tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- 3. L'Appaltatore si obbliga a apportare le migliorie, le sostituzioni e le integrazioni che si rendessero necessari, al fine di mantenere perfettamente efficienti e idonei all'uso i veicoli, le attrezzature e gli impianti, per l'intera durata del contratto.

Art. 11 Carta dei servizi

- 1. L'Appaltatore deve redigere la carta della qualità dei servizi secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 461, della 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*).
- 2. L'Appaltatore deve dare la massima pubblicità e diffusione alla carta dei servizi.

Art. 12 Rendicontazione economico finanziaria

- 1. L'Appaltatore redige, per ciascun Comune convenzionato, il piano economico finanziario annuale dell'appalto secondo quanto previsto dalla vigente normativa emanata dall'ARERA.
- 2. Il piano economico finanziario deve comprendere tutte le voci di spesa di competenza dell'Appaltatore inerenti all'esecuzione del presente appalto.
- 3. L'Appaltatore si impegna a redigere il piano economico finanziario in coerenza con l'offerta presentata, in nessun caso prevedendo dati non compatibili con la medesima.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), come previsto dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, che si richiama integralmente.
- 2. L'Appaltatore si impegna a comunicare a ciascun Comune convenzionato, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi e ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Appaltatore si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto.
- 3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 costituirà causa di immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
- 4. Il CIG relativo al presente contratto è
- 5. Entro 8 giorni dalla stipula del presente contratto, ciascun Comune convenzionato provvederà ad acquisire il CIG derivato per la tracciabilità dei pagamenti degli importi corrispettivi dovuti per le prestazioni svolte dall'Appaltatore sul proprio territorio e a

comunicarlo all'Appaltatore, unitamente al proprio codice univoco di fatturazione elettronica.

Art. 14 Subappalto e cessione del contratto

1. Per la disciplina del subappalto si richiama integralmente l'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice e dal Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento le fatture quietanzate relative al pagamento del subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista, entro predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore non può cedere il contratto, neanche parzialmente, ferma l'applicazione dell'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice.

Art. 15 Osservanza e attuazione del D.U.V.R.I.

1. L'Appaltatore si obbliga durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto a osservare tutte le disposizioni contenute nel D.U.V.R.I. allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, cauzione definitiva dell'importo di ... mediante

Art. 17 Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato le seguenti polizze ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto:

Art. 18 Assunzione di ex dipendenti di P.A.

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19 Codice di Comportamento

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'affidamento, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. cit. A tal fine, prima della stipula del contratto, il Comune trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di

comportamento integrativo dei dipendenti pubblici eventualmente adottati da ciascun Comune convenzionato e rese note mediante accesso *on line* ai rispettivi indirizzi internet.

Art. 20 Risoluzione del contratto

1. Le fattispecie di inadempimento dell'Appaltatore che si dovessero riscontrare anche solo nel territorio di un singolo Comune convenzionato costituiranno presupposto per la contestazione degli addebiti, con i conseguenti effetti, anche risolutivi, del contratto.
2. Comuni convenzionati possono risolvere il contratto nelle ipotesi indicate all'art. 108, comma 1, del Codice. In tal caso si applica il comma 1-bis del medesimo articolo.
3. I Comuni convenzionati devono risolvere il contratto nell' ipotesi contemplate dall'art. 108, comma 2, lettera b), del Codice.
4. I Comuni convenzionati possono ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora il Responsabile del procedimento accerti, in coordinamento o su segnalazione degli organi competenti alle attività di direzione e controllo sull'esecuzione del contratto presso ciascun Comune, comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 4, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, i Comuni convenzionati possono risolvere il contratto valutando la gravità dell'inadempimento alla luce dell'ulteriore ritardo, fermo restando il pagamento delle penali.
6. I Comuni convenzionati possono risolvere il contratto qualora il Responsabile del procedimento accerti, in coordinamento o su segnalazione degli organi competenti alle attività di direzione e controllo sull'esecuzione del contratto presso ciascun Comune, comportamenti dell'Appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013. In tali casi, il responsabile del procedimento, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.
7. Il contratto può altresì essere risolto qualora le penali applicate ai sensi dell'Art. 23 raggiungano il dieci per cento dell'importo contrattuale, nei casi previsti dall'art. 113 bis, comma 4, del Codice.
8. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
9. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del Codice.
10. Rimane salvo il diritto dei Comuni convenzionati di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
11. Il contratto non si risolve nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni o previsioni normative e/o amministrative (comprese quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza dei Comuni convenzionati) innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente contratto. In tal caso verrà eventualmente applicato, sussistendone i presupposti, il regime delle varianti in fase di esecuzione.

Art. 21 Clausola risolutiva espressa

1. I Comuni convenzionati possono procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui al

- disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- b) prolungata interruzione totale del servizio protrattasi per più di 48 ore consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'Appaltatore;
 - c) frode dell'Appaltatore;
 - d) subappalto non autorizzato dai Comuni convenzionati e/o in violazione delle disposizioni di legge;
 - e) cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore.
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, i Comuni convenzionati possono avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato, previo contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 Effetti della risoluzione del contratto

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata da parte dei Comuni convenzionati.
2. È comunque fatto salvo il diritto da parte dei Comuni convenzionati di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio a un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulata con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Art. 23 Clausola penale

1. Sono applicate le penali indicate nei successivi commi.
2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica moltiplicato per ogni giorno di ritardo con riferimento a ogni prestazione non eseguita.
3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali diverso dal ritardo, rilevato od acquisito dal Responsabile del procedimento, in coordinamento con gli organi competenti alle attività di direzione e controllo sull'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito dal medesimo Responsabile del procedimento ed è passibile delle penali indicate nell'Allegato 8 al Capitolato Speciale d'Appalto. Dove sono previsti minimi e massimi, le penali sono graduate rispetto alla gravità dell'inadempimento.
4. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento entro quindici giorni dall'acquisizione della notizia dell'inadempimento.
5. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Responsabile del procedimento applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del responsabile del procedimento, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.
6. Le penali sono trattenute da ciascun Comune nel cui territorio si è verificato l'inadempimento, in sede di liquidazione sulla prima fattura utile in scadenza attraverso la compensazione con le somme dovute. Se la prima fattura utile in scadenza non è capiente, le predette penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. L'Appaltatore accetta e autorizza la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 del codice civile. I Comuni convenzionati hanno la facoltà di procedere all'escussione della garanzia fideiussoria definitiva per ottenere il pagamento delle penali. In tal caso, la garanzia deve essere ricostituita dall'Appaltatore entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.

7. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. I Comuni convenzionati possono esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 24 Eccezione di inadempimento

1. In tutti i casi in cui l'Appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ciascun Comune ha facoltà di non procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 25 Recesso

1. I Comuni convenzionati possono avvalersi della facoltà di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del Codice.
2. Il recesso è comunicato da parte dei Comuni convenzionati all'Appaltatore con un preavviso di almeno venti giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
3. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109, commi da 1 a 6, del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
4. All'Appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 26 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Pavia.
2. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 27 Normativa applicabile

1. Per quanto non disposto dal presente atto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*), nelle parti ancora in vigore, il D.lgs. 152/2006, il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

Art. 28 Prescrizioni particolari sulla validità e efficacia del contratto

1. Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l'Appaltatore non potrà avanzare nei confronti dei Comuni convenzionati pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.
2. L'Appaltatore e i Comuni convenzionati riconoscono che l'eventuale nullità di un articolo, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto, e comporterà l'obbligo di sostituzione della clausola medesima mediante rinegoziazione secondo buona fede, nel rispetto degli atti di indizione della gara.

Art. 29 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico

- dell'Appaltatore.
2. Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*), trattandosi di prestazioni soggette all'IVA.
 3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è rispettivamente a carico di ciascun Comuni.

Art. 30 Subentro

1. Qualora i Comuni convenzionati entrino a far parte di un Consorzio intercomunale di cui all'art. 31 del T.U.E.L., che abbia tra le competenze statutarie la gestione dei rifiuti urbani, tale Consorzio può subentrare nel contratto.
2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, in L. 14 settembre 2011 n. 148 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) o di altro soggetto competente per Legge, l'appaltatore è tenuto a accettare l'eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale dei Comuni convenzionati con i predetti Ente di governo o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi, rimborsi a qualsiasi titolo. La presente clausola può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.
3. In alternativa, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006. Nel caso di recesso unilaterale dei Comuni convenzionati trova applicazione l'art. 109 del Codice.
4. L'Appaltatore accetta il subentro di cui al comma 1 e al comma 3 senza potere richiedere alcunché né ai Comuni convenzionati né al soggetto subentrante a qualsiasi titolo, quale compenso, indennizzo, risarcimento.
5. L'Appaltatore si impegna a non opporre eccezioni di sorta né a chiedere il riconoscimento di maggiori oneri nel caso di subentro, anche parziale, di altro soggetto ai Comuni convenzionati.

.....

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice è stato redatto da me Segretario, con l'ausilio di persona di mia fiducia e mediante l'utilizzo e il personale controllo degli strumenti informatici su pagine ... e righe ... oltre le firme della ... pagina a video di ... fogli uso bollo. Viene da me letto alle parti contraenti, le quali riconoscono lo stesso conforme alla loro volontà, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. 82/2005 rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

per i Comuni convenzionati il Comune capofila

...

per l'Appaltatore

...

il Segretario

...

L'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, gli articoli:

Art. 2 – Oggetto del contratto;

Art. 3 – Ammontare del contratto e liquidazione dei corrispettivi. Anticipazione;

Art. 12 – Rendicontazione economico-finanziaria

Art. 20 – Risoluzione del contratto;

Art. 21 – Clausola risolutiva espressa;

Art. 22 – Effetti della risoluzione del contratto;

Art. 23 – Clausola penale;

Art. 24 – Eccezione di inadempimento;

Art. 25 – Recesso

Art. 26 – Controversie

Art. 28 – Prescrizioni particolari sulla validità e efficacia del contratto;

Art. 30 – Subentro.

per l'Appaltatore

...